



STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

N° B.4	Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/08/2011	Data di efficacia: 03/08/2011
--------	--	-------------------------------

INDICE

1	PREMESSA	3
2	BEST EXECUTION	3
2.1	I FATTORI DI BEST EXECUTION	4
3	MISURE E PRESIDI INTERNI PER GESTIRE CONFLITTI	5
3.1	SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO.....	5
3.2	SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO.....	6
4	STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI	6

1 PREMESSA

La normativa MiFID supera la facoltà lasciata agli Stati membri d'imporre la concentrazione degli scambi nel mercato regolamentato, per cui nel nuovo mercato di riferimento si confrontano diverse execution venues, quali mercati regolamentati, MTF, internalizzatori sistematici, in competizione tra loro.

In conformità alla normativa MiFID, gli intermediari che eseguono ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile (best execution).

2 BEST EXECUTION

La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati/Sistema Multilaterale di Negoziazione o Over the Counter), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Inoltre si evidenzia che nel caso di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione ad un Mercato Regolamentato o in un Sistema Multilaterale di Negoziazione, Simgest deve ottenere l'esplicito assenso del cliente prima di eseguire l'ordine al di fuori del Mercato Regolamentato o del Sistema Multilaterale di Negoziazione.

La disciplina MiFID si pone l'obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori, siano essi al dettaglio o professionali. La disciplina non si applica invece alle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:

- quando le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini un livello di protezione maggiore;
- quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafogli.

Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo su azioni quotate su un mercato regolamentato, di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla Direttiva MiFID, che non può essere immediatamente eseguito, il cliente autorizza Simgest a valutare, a sua discrezione, se è appropriato rendere pubblico l'ordine in questione in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nel dare tale autorizzazione, il Cliente prende atto che in alcune circostanze ciò implica che il suo ordine non verrà mostrato al mercato.

Nell'applicazione delle norme di best execution, Simgest segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di best execution descritti di seguito, salvo specifiche istruzioni impartite dai clienti.

2.1 I fattori di Best Execution

L'obbligo di garantire la best execution ai propri clienti si traduce nell'onere, in capo all'impresa di investimento, di prendere in considerazione, nell'esecuzione degli ordini dai medesimi impartiti, i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale);
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

In particolare Simgest ha attribuito ai fattori sopraelencati uno specifico ordine di importanza considerando i seguenti criteri:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Simgest ha adottato una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini volta a garantire per ogni categoria di strumenti la migliore esecuzione degli ordini dei propri clienti, delle sedi di esecuzione cui Simgest ha accesso.

Sulla base dei fattori sopra indicati, Simgest ha definito una propria strategia di esecuzione (c.d. *strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini*) che, per ciascuna categoria di strumento finanziario trattato in più sedi di esecuzione concorrenti e per ciascuna tipologia di cliente, consente di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini. Conseguentemente, Simgest ha provveduto a stabilire con le sedi di esecuzione prescelte meccanismi efficaci per la corretta esecuzione dell'ordine (c.d. *dispositivi di esecuzione*).

Simgest ha provveduto ad evitare di strutturare e applicare le commissioni secondo modalità che comportano una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e un'altra.

In conformità alla normativa MiFID, ogniqualvolta esistano **istruzioni specifiche** date dal cliente, Simgest è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni specifiche, sebbene ciò possa impedire a Simgest di conformarsi alle misure di esecuzione previste nella propria strategia.

Si precisa che l'obbligo di best execution non trova applicazione nel caso in cui Simgest negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente (classificato come controparte qualificata).

Simgest sarà tenuta a monitorare in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate ed altresì ad effettuare una revisione periodica della propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verificano modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution.

Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla strategia inizialmente definita, le stesse saranno tempestivamente notificate all'investitore.

3 MISURE E PRESIDI INTERNI PER GESTIRE CONFLITTI

Ai sensi del Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB (cfr. art. 24) gli intermediari ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Simgest ha individuato adeguate misure interne per gestire i potenziali conflitti di interesse previsti nelle fattispecie a) e c). Viene di seguito riportato uno schema esemplificativo delle decisioni assunte dalla Società.

3.1 Servizio di ricezione e trasmissione di ordini

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie c)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Gestione ordini impartiti dalla clientela	Divieto, di compensare gli ordini di segno opposto. e trasmissione degli ordini nell'ordine in cui sono stati ricevuti dalla Società

3.2 Servizio di negoziazione per conto proprio

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Operazioni eseguite con l'Ufficio Gestione di Portafogli (sfruttamento dell'asimmetria informativa)	Divieto, per l'ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà
Operazioni in contropartita diretta con la clientela al dettaglio	Divieto di operare in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà (TRADING)
Operazioni in contropartita diretta con la clientela professionale	

3.3 Servizio di gestione di portafoglio

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Operazioni di negoziazione in contropartita diretta del portafoglio di proprietà o con un cliente	Divieto di operare in contropartita diretta con il portafoglio di TRADING ovvero tramite l'Ufficio Raccolta Ordini con la clientela

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie c)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra	Divieto di trasferire strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra

4 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Di seguito si riporta la strategia di esecuzione definita da Simgest per ogni strumento finanziario e tipologia di cliente.

- **Strumenti finanziari:** Titoli azionari, derivati quotati, covered warrant, certificates, ETF, quote di OICR quotati
- **Soggetti / U.O. coinvolti:** Controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio - Gestioni Patrimoniali

La presente strategia di esecuzione e trasmissione prevede di:

- eseguire gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione;
- trasmettere l'ordine ad un broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine ove sia assente un accesso diretto di Simgest al mercato di riferimento.

- **Strumenti finanziari**: Titoli obbligazionari
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Controparti qualificate, clienti professionali - Gestioni Patrimoniali

Nel rispetto delle gerarchie dei fattori di *best execution* definite per queste categorie di clientela gli ordini sono eseguiti sul mercato regolamentato di riferimento, sede in grado di garantire in modo durevole una probabilità di esecuzione ottimale per ordini di dimensioni contenute.

L'operatività OTC prevede comunque l'esecuzione degli ordini sulle principali piattaforme per operatori istituzionali (Bloomberg, MTS, TradeWeb, ecc), anche via telefono, consentendo alla clientela di accedere a sedi di esecuzione migliori soprattutto per ordini di importo medio/alto e/o che offrano prezzi concorrenziali. Tali ordini si intendono impartiti con *istruzione specifica* con le conseguenze indicate sopra.

- **Strumenti finanziari**: Titoli obbligazionari
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Clienti al dettaglio

Le sedi di esecuzione incluse nella presente strategia di esecuzione e trasmissione sono:

- il mercato regolamentato di riferimento;
- in contropartita con il portafoglio di proprietà di Simgest, all'*uopo* costituito.

Ove sia assente un accesso diretto di Simgest al mercato di riferimento, le sedi di esecuzione sono raggiunte attraverso un broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine.

Con riferimento alla distribuzione e negoziazione di prodotti finanziari illiquidi alla clientela al dettaglio (strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentare o su un MTF, oppure da un internalizzatore sistematico), Simgest ha previsto quanto indicato nella Procedura "Prodotti finanziari Illiquidi".

- **Strumenti finanziari**: Derivati OTC
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Clienti professionali - Gestioni Patrimoniali

Nel caso di operazioni OTC in contratti derivati, la rapidità e la garanzia di esecuzione e regolamento, che rappresenta il primo fattore di *best execution*, è ottenuta eseguendo l'ordine in conto proprio. Il prezzo di esecuzione deriva dai seguenti elementi:

- il prezzo determinato attraverso modelli interni di valutazione;
- quotazioni ricevute da primari operatori istituzionali, anche via telefono, tenuto conto del rischio di controparte e di mercato assunti.

Nel caso di controparti qualificate il prezzo è il risultato della contrattazione tra le parti.

Sul sito www.simgest.it sono indicate le sedi di trasmissione utilizzate da Simgest. Sullo stesso sito potrete anche verificare eventuali modifiche alla presente strategia, compreso l'aggiornamento delle sedi di trasmissione.